

CAMERA DEI DEPUTATI

N.266

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (266)

*(articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

Trasmesso alla Presidenza il 30 settembre 2010

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n.69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.177, recante "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del.....;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;
- b) alla lettera *c)* le parole: "di fotografia" sono sostituite dalle seguenti: "di elementi per l'identificazione fisica";
- c) dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti:
 - 1) "*i-bis)* copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;
 - 2) "*i-ter)* copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
 - 3) "*i-quater)* duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, con l'aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall'originale o da altro duplicato;"
- d) dopo la lettera *q)* è inserita la seguente: "*q-bis)* firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;"
- e) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente: "*r)* firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;"
- f) alla lettera *s)* in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché eventualmente il momento dell'apposizione della firma medesima;"



- g) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:
- 1) "u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;"
 - 2) "u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;"
- h) dopo la lettera v) è inserita la seguente: "v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;"

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";
 - b) il comma 2-bis è abrogato.
 - c) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, e";
 - d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole da: "e con" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.";
 - b) il comma 1-bis è abrogato.



Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: "Art. 5. – *(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)*. - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1".
2. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis. – *(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)*. -1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli Uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.



4. Il Governo promuove l'intesa con Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.”;
 - b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA”.
 - c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: “centrali” è soppressa.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sportello unico per le attività produttive”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.”
 - c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)



1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.";
- b) al comma 1-*ter*, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.";
- c) al comma 3, dopo le parole: "servizi informatici da esse erogati," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni";
- d) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "riguardanti l'erogazione", sono inserite le seguenti: "attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Le Pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-*ter*. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione."

Art. 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, l'alinfa è sostituita dalla seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali Uffici; responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto Ufficio afferiscono i compiti relativi a:";



- b) al comma 1:
- 1) alla lettera a), dopo le parole "servizi informativi," sono inserite le seguenti: "di telecomunicazione e fonia";
 - 2) alla lettera b) dopo le parole "servizi informativi," sono inserite le seguenti: "di telecomunicazione e fonia";
 - 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;";
 - 4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di telecomunicazione e fonia";
 - 5) alla lettera j), la parola: "sicurezza," è soppressa;
- c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi. ";
- d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c) con le modalità di cui all'articolo 51."

Art. 11

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 21.";
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico e l'eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.";
 - d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71."



Art. 12

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.";
 - b) al comma 1, dopo le parole: "firma elettronica" sono inserite le seguenti: "o una firma elettronica avanzata,";
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile.";
 - d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il documento informatico di cui al comma 1-bis) ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile e si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo che questi dia prova contraria."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: "Art. 22. - (Copie informatiche di documenti analogici).- 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
 - 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, la cui conformità all'originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell'articolo 43, mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica



qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, la copia ha la stessa efficacia probatoria dell' originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.

3-bis. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma *3-ter.*

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

3-quater. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma *3-ter* per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 23. – *(Copie analogiche di documenti informatici).* -1. Le copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”.

2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

a) “Art. 23-bis. – *(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).* - 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, che ne assicurano la distinguibilità rispetto all'originale o ad altro duplicato

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità



non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”;

- b) “Art. 23-ter. – (*Documenti amministrativi informatici*). -1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Sulle copie cartacee di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all'originale, è apposto a stampa un contrassegno generato elettronicamente formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento cartaceo a quello informatico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.”;

- c) “Art. 23-quater. – (*Riproduzioni informatiche*). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».”.

Art. 15

(*Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: “all'amministrazione,” sono inserite le seguenti: “qualora emettano certificati qualificati,”.



Art. 16

(Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il valore giuridico delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo."

Art. 17

(Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Art. 31. - *(Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata)*. - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata."

Art. 18

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera f) è soppressa;
 - b) dopo la lettera m), è inserita la seguente: "m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso."
2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 32-bis. - *(Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata)*. 1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema del certificatore qualificato o del gestore di posta elettronica certificata, che determini un disservizio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione del disservizio a DigitPA, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a diecimila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione dell'eventuale sospensione del servizio a DigitPA e agli utenti, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a venticinquemila euro; se tale comportamento è reiterato per due volte nel corso di un biennio, si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema del certificatore qualificato o del gestore di posta elettronica



certificata, che determini l'interruzione del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a venticinquemila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione dell'interruzione del servizio a DigitPA e agli utenti, di cui all'articolo 32, lettera m-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila a cinquantamila euro; se tale comportamento è reiterato nel corso di un biennio, si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a cinquantamila euro, con contestuale cancellazione dall'elenco pubblico.

5. L'organo competente a irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è DigitPA. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi sono iscritti nell'apposito capitolo del bilancio di DigitPA."

Art. 19

(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: "dieci anni dopo la scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni decorrenti dall'emissione".

Art. 20

(Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.";
- b) al comma 5,
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: "in Italia," sono inserite le seguenti: "dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica";
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.";
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE".



Art. 21

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera f) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità."

Art. 22

(Modifiche al Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: "Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture" – Sezione III "Trasferimenti di fondi, libri e scritture".
2. All'articolo 38, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasferimenti di fondi"

Art. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "che dispongono di idonee risorse tecnologiche" sono soppresse;
 - b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente: "Art. 40-bis. – (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, comma 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1."

Art. 24

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) dopo il comma, 1 è inserito il seguente: "1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.";
- b) al comma 2, le parole: "può raccogliere" sono sostituite dalle seguenti: "raccoglie";
- c) al comma 2-ter, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo."

Art. 25

(Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71."

Art. 26

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'alinnea è sostituita dalla seguente: "1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza:"

Art. 27

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, le parole: "di norma" sono soppresse.

Art. 28

(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2, le parole: ", nei casi consentiti dalla legge, " sono sostituite dalle seguenti: ", salvo che la legge non disponga diversamente,".

Art. 29

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)



1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2, le parole: “, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente” sono soppresse sostituite dalle seguenti: “, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive,”.
2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: “Art. 50-bis - (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

- a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;
- b) il piano di *disaster recovery*, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di *disaster recovery* delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.”.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.”;
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “ 1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:



- a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Le Amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell’inesattezza degli stessi.”.

Art. 31

(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 50.”.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera f), le parole: “e di concorso” sono soppresse;
 - b) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) i bandi di concorso.”
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.”;
 - d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
 - e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.”;



- f) al comma 2-*quater* le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono soppresse;
- g) al comma 3, la parola "autenticazione" è sostituita dalla seguente: "identificazione".

2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che li pubblica sul proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati, è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti."

Art. 33

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- 1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "della rete internet" sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole: "della rete internet" sono soppresse.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- 1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "rendere disponibili anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "rendere disponibili per via telematica";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.";

Art. 35

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- 1. All'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da "la struttura" fino a "utilizzo" sono soppresse;



- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche."

Art. 36

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2 nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.";
- c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In caso di mancata predisposizione da parte delle amministrazioni interessate delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario *ad acta* che provvede a predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
- 3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali."

Art. 37

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: "è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "anche per fini statistici,";
- b) al comma 2, le parole: "di cui" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.";



- c) al comma 3, le parole: "sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica.";
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
 - b) indice nazionale delle anagrafi;
 - c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
 - d) casellario giudiziale;
 - e) registro delle imprese;
 - f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.
2. L'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente: "5. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate."
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 62-bis. *(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)* - 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplinati ai sensi del medesimo decreto legislativo e del relativo regolamento attuativo."

Art. 39

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)



1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola: "autenticazione" è sostituita con la seguente: "identificazione";
 - b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.";
 - c) il comma 3 è abrogato.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lett. c) le parole: "e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
 - b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, salvo disposizioni normative che prevedevano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.";
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.";
 - d) al comma 2, le parole da "resta salva" fino alla fine, sono soppresse;
 - e) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 38, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: "Le istanze e la copia fotostatica" sono sostituite dalle seguenti: "La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e".

Art. 41

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "del quindicesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica".

Art. 42



(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lett. b), dopo le parole: "programmi informatici" sono inserite le seguenti: "o parti di essi,";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70 e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.";
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche."

Art. 43

(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola: "applicativi" è sostituita dalla seguente: "informatici";
 - b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2.";
 - c) al comma 3, dopo le parole: "programmi informatici" sono inserite le seguenti: "o di singoli moduli";
 - d) al comma 4, le parole: "riuso delle applicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "riuso dei programmi o dei singoli moduli."

Art. 44

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche."



Art. 45

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.";
 - b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 46

(Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71."

Art. 47.

(Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, in fine, è inserito il seguente periodo: "Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza."

Art. 48

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati :
 - a) l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68;
 - b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2005, "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004".



Art. 49

(Norme transitorie e finali)

1. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come modificato dall'articolo 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 4, è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 17, ad individuare, con propri atti organizzativi, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 10, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come introdotto dall'articolo 14, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 29, entro quindici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 32, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. La disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 34, si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come modificato dall'articolo 36, sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 36, sono predisposte entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.



11. Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 37, è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
12. Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 45, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
13. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
14. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovunque ricorrano la parola "CNIPA" ovvero le parole "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalla seguente: "DigitPA".
15. DigitPA svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
16. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
17. Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole "nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.", 8, comma 1, lettere c) e d), 10, 23, commi 1, lettera b) e 2, 24, comma 1, lettera b), 29, 32, comma 1, lettera e), 34, 36, 42 e 44, acquistano efficacia a decorrere dalla data fissata in uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

